

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRA

IMERA SRL, con sede in Via Roma, 116/B – 20072 Pieve Emanuele (MI), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 02730840838, in persona del suo legale rappresentante Sig. Domenico Salamone;

E

BRIJA GROUP SRL con sede in Carpiano (MI) 20074 S.P. 40 Melegnano Binasco n° 28 C.F./P.IVA: 10641880967, in persona del suo legale rappresentante Sig. Brija Adrian;

PREMESSO

- che l'impresa **IMERA SRL** è risultata aggiudicataria dei lavori relativi a:
Oggetto: ID 4545 PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 3.1 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO. Lotto n. 2 CIG 9415146843 - "P.N.R.R. FORESTAZIONE - GENOVA VERDE" (COD MITE GE01) - CUP D32F22000770006
S.A.: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
- che l'impresa **IMERA SRL** intende subappaltare parte dei lavori all'impresa **BRIJA GROUP SRL** la quale risulta disporre di capitali, di capacità tecnica, macchine e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- che l'impresa **BRIJA GROUP SRL**, dichiara di assumere in subappalto i lavori come appresso specificati e di eseguirli alle condizioni del presente contratto ed in conformità di tutte le Norme tecniche, nel rispetto ed osservanza del programma dei lavori che verrà concordato con l'impresa assegnataria, nonché nel rispetto delle normative vigenti;
- che non sussistono ai sensi dell'art. 18 comma 9 della Legge n. 55/90 e successive modificazioni tra l'impresa assegnataria e la impresa subappaltatrice forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di: "Posa rete elettrificata", per un importo presunto totale di € 122.500,00 (centoventiduemilacinquecento/00 euro) comprensivo di oneri per la sicurezza che ammontano a circa € 5.978,00 (cinquemilanovecentosettantotto/00 euro) I.V.A. esclusa.

Si fa salva la possibilità dell'aumento o della diminuzione di 1/5 dell'importo a fronte dei lavori effettivamente eseguiti.

ART. 2 – Pagamenti e Tracciabilità dei flussi finanziari

In occasione del/dei pagamento/i effettuato/i da Città Metropolitana di Genova all'Impresa affidataria **IMERA SRL**, questa ultima si obbliga a pagare all'impresa subappaltatrice **BRIJA GROUP SRL** all'atto dell'avvenuto incasso e dietro presentazione di regolare fattura e DURC in corso di validità, la parte di sua competenza.

La Subappaltatrice nell'ambito del contratto dell'Appaltatrice sottoscritto con l'Ente Appaltante, identificato con il CIG: 9415146843, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e comunica che le coordinate relative al conto dedicato sono le seguenti:

BPM SPA (Banco BPM) – Agenzia n. 00825 di Via Rizzi, 01 – San Giuliano Milanese 20098 (MI)

Codice di riscontro: CAB 33733 – ABI 05034

Conto corrente 17691

IBAN IT17S0503433733000000017691

Che le persone delegate ad operare su di esso sono:

1) BRIJA ADRIAN, C.F. BRJDRN97M28Z100Z

Nessun pagamento sarà effettuato su istituti bancari diversi da quelli segnalati, salvo indicazione scritta da parte della Subappaltatrice.

La Subappaltatrice si impegna altresì a comunicare ogni variazione, relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

ART. 3 – Sorveglianza dei lavori

L'impresa subappaltatrice deve attenersi alle disposizioni della Direzione lavori e a quelle organizzative del Direttore di cantiere. Riconosce altresì il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa assegnataria, sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civile, sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 4 – Norme sulla sicurezza

L'impresa subappaltatrice dichiara di essere edotta in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di applicare le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 durante lo svolgimento dei servizi di cui trattasi.

In forza di tali norme l'impresa subappaltatrice nomina per iscritto e prima dell'inizio dei lavori un responsabile della sicurezza, incaricato in particolare del rispetto da parte dei propri dipendenti del piano della sicurezza.

ART. 5 – Oneri e responsabilità a carico dell'impresa subappaltatrice

Ferma restando in ogni caso l'organizzazione aziendale necessaria, per dare l'opera compiuta alle condizioni pattuite, con gestione a proprio rischio, l'impresa subappaltatrice dovrà provvedere a sua cura e spese, alla fornitura dei materiali, esclusi quelli a carico dell'impresa assegnataria, e delle attrezzature idonee all'uso ed in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione dei servizi. Dovrà inoltre condurre i servizi di cui trattasi con personale tecnico e con maestranze di quantità e qualità adeguate.

L'impresa subappaltatrice assume, infine, espresso impegno:

- a) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo;
- b) di predisporre e mettere a disposizione dell'impresa assegnataria, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori nonché la responsabilità di ogni eventuale danno che in dipendenza dei lavori potesse derivare alle persone ed alle cose;
- c) di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e delle previdenze sociali, di adempiere a tutte le altre incombenze di legge e di provvedere alla stipula di congrue polizze R.C.O. e R.C.T.;
- d) di prestare ogni migliore collaborazione all'impresa assegnataria in ordine all'adempimento, nei confronti della Società Appaltante, di tutti gli obblighi di legge e contrattuali;
- e) di assumere la responsabilità dei servizi eseguiti fino al collaudo/SAL finale;
- f) di assumere la responsabilità dei danni che possono verificarsi sia verso la Società Appaltante sia verso i terzi in relazione all'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto;
- g) di tenere l'impresa subappaltante sollevata da ogni multa, sanzione o onere comminato alla stessa dalle autorità o enti preposti, in violazione di norme di legge; è inoltre responsabile dei danni che, anche senza sua colpa, possano verificarsi in conseguenza dei lavori appaltati, a persone e cose, senza alcuna limitazione. Pertanto l'impresa subappaltatrice dovrà adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutte le precauzioni necessarie per evitare danni a persone e cose.

ART. 6 – Oneri a carico dell'impresa subappaltante

L'impresa subappaltante garantisce di aver ottemperato agli obblighi posti a suo carico per ciò che concerne la sicurezza fisica dei lavoratori.

La medesima impresa ha trasmesso il proprio piano della sicurezza all'impresa subappaltatrice.

ART. 7 – Arbitrato

Qualunque controversia dovesse tra le parti insorgere in merito all'esecuzione ed interpretazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente dalle parti, sarà decisa da un arbitro unico scelto di comune accordo dalle parti: in difetto e su iniziativa della parte più diligente esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitro deciderà secondo equità in via irrituale ed il lodo non sarà impugnabile (la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale).

ART. 8 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge.

ART. 9 – Condizione sospensiva

L'efficacia del presente contratto è sospensivamente condizionata al rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte della Società Appaltante.

ART. 10 – Applicazione dell'aliquota Iva

Si da atto che i servizi del presente contratto saranno assoggettati ad IVA nella misura prevista per il contratto principale tra la Società Appaltante e l'impresa aggiudicataria. Per ogni controversia, in relazione all'interpretazione e realizzazione del presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di accettazione.

Pieve Emanuele lì, 29/05/2023

L'Appaltatrice

IMERA S.R.L.

Firma digitale del Legale Rappresentante

Domenico Salamone

La Subappaltatrice

BRIJA GROUP SRL

Firma digitale del Legale Rappresentante

Adrian Brija